

STATUTO

AGHAPE BIOASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO UMANO, L'AMBIENTE, LA SALUTE E IL LAVORO ETS-APS

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a Imola, attualmente in via Vaini 8, una associazione di promozione sociale ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 106 del 06.06.2016 e D.Lgs. 117 del 03.07.2017 che assume la denominazione di "Aghape BioAssociazione per lo Sviluppo Umano, l'Ambiente, la Salute e il Lavoro ETS-APS ", d'ora in avanti anche semplicemente Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L' Associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore dei propri associati e di terzi. La Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni forma di discriminazione.

Principi

L'Autenticità: essere fedeli a sé stessi, credere nella verità e nella lealtà, cercare di avere la massima coerenza tra quello che si pensa, quello che si dice e quello che si fa;

La Cura: occuparsi del mondo in cui si vive, avere cura delle persone e della natura;

La Virtù: credere che nulla sia più forte dell'esempio, non speculare e fare del nostro meglio affinché tutti possano avere un beneficio;

La Convinzione: credere che ognuno faccia la differenza e che ogni persona determina la realtà che ci circonda;

La Curiosità: impegnarsi costantemente nella conoscenza e ampliare il nostro sapere in ogni direzione, senza schemi e pregiudizi. Volersi migliorare e fare di tutto per allargare i nostri orizzonti;

La Bellezza: cercare di trovare il bello in ogni cosa consapevoli che siamo noi a scegliere la realtà che vogliamo vedere;

La Forza: amare la vita in tutte le sue forme e questo da una grande forza interiore;

Il Coraggio: difendere l'ambiente e chi lo abita, per questo non temere di compiere scelte coraggiose;

L' Impegno: impegnarsi ad essere felice perché chi è felice contagia tutto quello che gli sta intorno.

Scopi

- 1) Promuovere una cultura del sapere, del fare e dell'essere

- 2) Unire persone e professionisti di nuova generazione, orientati all'ecologia, alla salute globale, ai valori umani, all'etica, alla pace, alla ricerca interiore
- 3) Educare le persone ad un grado più alto di consapevolezza che le porti a vivere in armonia con le necessità fisiologiche, etiche, estetiche, mentali e spirituali dell'organismo umano
- 4) Promuovere metodi e tecniche naturali di prevenzione alla salute
- 5) Promuovere stili di vita etici e naturali
- 6) Promuovere l'utilizzo di tecniche e tecnologie rinnovabili
- 7) Promuovere il riciclo, il risparmio energetico e la bioarchitettura
- 8) Promuovere la crescita personale e la responsabilità individuale
- 9) Promuovere un atteggiamento sostenibile, responsabile, consapevole
- 10) Sviluppare il pensiero critico, la coscienza individuale e la responsabilità personale
- 11) Facilitare l'emergere delle risorse che sono alla base di ogni individuo
- 12) Promuovere le forme di espressione e la creatività delle persone attraverso le arti e le abilità manuali
- 13) Rompere i principi della divisione e dell'antagonismo
- 14) Integrare le diverse dimensioni dell'individuo
- 15) Educare a collaborare per crescere e migliorare
- 16) Promuovere la responsabilità sociale delle imprese e lo sviluppo sostenibile
- 17) Far incontrare manager, professionisti e persone che condividono i valori Aghapiani
- 18) Promuovere lo sviluppo personale per nuovi modelli di leadership
- 19) Avvicinare modelli culturali orientali e occidentali
- 20) Costruire una nuova visione di vita

Oggetto sociale

In attuazione dei principi precedentemente indicati e per gli scopi sopra elencati, l'Associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 fra cui prevalentemente:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

nonché ogni altra attività prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che sia complementare e sinergica con quelle sopra indicate e possa concorrere al perseguimento degli scopi sociali.

Attività

Pertanto nel quadro delle attività di interesse generale sopra indicate l'Associazione potrà:

- 1) Svolgere attività, servizi, studi e ricerche per il benessere fisico, mentale e spirituale dell'individuo e la cura della persona nonché attività, servizi, studi e ricerche per la sostenibilità dell'ambiente e della natura, con particolare attenzione alla promozione del "naturale e delle sue declinazioni" in tutte le dimensioni dell'esistenza, ivi compreso l'ambito lavorativo, economico e sociale della vita umana;
- 2) Partecipare quale associato ad altre associazioni od enti aventi scopo analogo od affine al proprio;
- 3) Attuare forme di collaborazione e stipulare accordi con altri enti sia pubblici che privati;

- 4) Promuovere prodotti, beni, servizi, tecniche, tecnologie e strumenti utili e necessari per raggiungere lo scopo associativo;
- 5) Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, sia pur nei limiti di Legge; la cessione di beni e servizi agli associati in maniera complementare, ausiliaria, sussidiaria, non prevalente rispetto alla attività istituzionale e non organizzata in forma di impresa e comunque finalizzata al raggiungimento dei propri scopi sociali.
- 6) Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e compresa la somministrazione di alimenti e bevande.
- 7) Svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3. DURATA

La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4. SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì socie le persone giuridiche private senza scopo di lucro nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario e nei limiti di legge.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Procedura di Ammissione a Socio

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali e dietro versamento della quota sociale.

La domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

E' compito del Consiglio Direttivo valutare l'ammissione o meno di tale domanda.

Procedura per ammissione respinta

Nel caso che la domanda venga respinta il motivo sarà comunicato in forma scritta, verbale o per via telematica all'interessato il quale potrà presentare ricorso all' assemblea (art.25, commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017) .

Libro Soci e Quote associative

Il socio ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Il socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell'elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

Dimissioni da Socio

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione e sono efficaci dalla data di annotazione sul libro soci a cura del Consiglio Direttivo

Espulsione

I soci possono essere espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali o quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicate in forma scritta al socio interessato.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea utile.

Morosità

Qualora il socio non ottemperi al pagamento delle quote sociali, dopo dovuti solleciti, verrà richiamato, attraverso lettera scritta o e-mail, e sarà sospeso. Nel periodo di sospensione non potrà partecipare alla vita dell'associazione fino al momento in cui avrà sanato il debito e avrà pagato la quota sociale per l'anno in corso.

La morosità non sanata entro il termine dell'anno sociale, nonostante formale sollecito o richiamo scritto, comporta l'automatica decadenza senza ulteriore formalità e verrà annotata sul libro soci a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 5. PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione

2. dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; dalle quote associative e dai contributi dei soci; dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi; da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge
3. dal fondo riserva

Art. 6. ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all' Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L' eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.

E' espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8. ORGANI

Sono organi della associazione:

- a) l' Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Art. 9. ASSEMBLEA

L' Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L' Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all' art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria può essere convocata anche su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato), ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi lo reputi necessario e qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

L' Assemblea è convocata con avviso affisso alla bacheca sociale intendendosi per tale il sito internet della Associazione almeno 15 giorni prima e con avviso scritto ad ogni socio, anche con modalità informatica o telematica. L' avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell'adunanza. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

L' Assemblea è inoltre chiamata a:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo eleggendoli tra i soci

- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma di attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua. Rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
- Delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dal loro comportamento contrari allo statuto o alla legge.
- Delibera, quando richiesto, e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
- Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
- Approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- Fissa l'ammontare del contributo associativo
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, trascorsi 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Ogni socio ha diritto a un voto. E' consentito ad un socio farsi rappresentare da un altro socio, purchè con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione:

- Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
- Per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione occorrono sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- per deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause uno dei membri decada dall'incarico, verrà convocata entro 20 giorni la Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere mancante; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto, o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della associazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'ordinaria amministrazione della Associazione con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
- attuare le deliberazioni della Assemblea dei soci;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare circa la apertura di sedi secondarie;
- deliberare circa la espulsione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Assemblea sociale e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza dello stesso al consigliere più anziano in età.

Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo con funzioni di controllo contabile. Al momento non è previsto nell'associazione ma si stabilisce, qualora sarà necessario, che la sua attivazione dovrà avvenire con delibera della Assemblea dei soci e che dovrà essere composto da tre membri effettivi eletti dalla Assemblea dei soci. I Revisori dureranno in carica due anni e saranno rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti avrà il compito di vigilare sulla correttezza e sulla regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 esso assume le funzioni e i compiti dell'organo di controllo, l'Assemblea accerta che i membri abbiano i requisiti e le competenze previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e se necessario ne integra o sostituisce i componenti.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Tribunale di Bologna; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 14. SCIOGLIMENTO

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall'Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, c. 1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c 1 D. Lgs. 117/2017.

Art. 15. NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

In particolare l'acronimo APS integrerà la denominazione e potrà essere utilizzato solo subordinatamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e l'acronimo ETS, in riferimento dal Terzo Settore, rimane sospeso fino a quando non diverrà operativo il RUNTS.

Art. 16. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia in generale al Codice Civile ed a tutte le norme vigenti che regolamentano gli Enti non commerciali e le associazioni di Promozione sociale.